Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa

Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento economico

Prot. n. 18717/T.E.
del 01/12/2016

Trenitalia S.p.A.
Divisione Passeggeri LH
Commerciale Mercato
Pricing e Condizioni Commerciali
c.a. Dr. Enrico Sabella
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

OGGETTO: **Convenzione per l'acquisto di una Carta di Libera Circolazione in favore del Presidente del Consiglio di Stato. Anno 2017.**

Facendo seguito alla vostra nota TRNIT-DPLH.COMM.PCC/P/2016/0063101 del 1°/12/2016, si riporta di seguito integralmente la Convenzione riferita all'oggetto, che viene sottoscritta digitalmente per accettazione completa e incondizionata dell'offerta contenuta nella presente.

****

CONVENZIONE
tra

TRENITALIA S.p.A., C.F. e Partita IVA n. 05403151003, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, Cap 00161, per la quale intervengono nella presente Convenzione il Dott. Gianfranco Battisti, nato a Fiuggi (FR) il 19 gennaio 1962 nella qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul; e il Dott. Orazio Iacono, nato a Modica (RG) il 23 dicembre 1967, nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale; (di seguito indicata come "Trenitalia")

e

il **Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali**, C.F. e Partita IVA n. 80427570587, con sede in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13, Cap 00186, rappresentata dal Dott. Alessandro Falco, nato a Roma il 14 giugno 1953, in qualità di Dirigente dell'Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico del Segretario generale della Giustizia amministrativa, (di seguito per brevità denominata "Consiglio di Stato").

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1
(Oggetto)

Trenitalia si impegna a rilasciare al Consiglio di Stato, che accetta, una Carta di Libera Circolazione Nominativa Intera Rete 1ª Business, con validità annuale solare, a fronte del pagamento relativo, in favore del suo Presidente.
La Carte di Libera Circolazione sarà rilasciata con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto.

Art. 2
(Carta di Libera Circolazione)

La Carta di Libera Circolazione Nominativa intera rete 1ª Business, avente validità annuale, consente di effettuare viaggi sul percorso nazionale utilizzando tutti i treni di Trenitalia, ad esclusione delle vetture Excelsior e livello di servizio Executive.
Il possessore della CLC dovrà corrispondere: 1) il diritto di ammissione previsto nel caso di utilizzo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca; 2) il cambio servizio per l'acquisto di posti VL e cuccette; 3) il prezzo intero per ogni altro servizio accessorio di cui intenda usufruire.
Il possessore di CLC potrà accedere liberamente sui treni IC e ICN, ma senza garanzia del posto; per avere la riservazione del posto deve corrispondere 3,00 euro per ciascun treno.
La Carta di Libera Circolazione deve essere esibita al personale del treno unitamente ad un valido documento di identificazione.
Alla scadenza la CLC dovrà essere restituita a Trenitalia – Divisione Passeggeri Long Haul – Commerciale Mercato – Pricing e Condizioni Commerciali.

Art. 3
(Corrispettivi)

Il Consiglio di Stato si impegna a corrispondere per la Carta di Libera Circolazione Nominativa il prezzo di euro 2.183,25 (duemilacentoottantatre/25) Iva inclusa. Tale prezzo è determinato applicando al valore di mercato, che per l'anno 2017 è pari a euro 10.650,00 (diecimilaseicentocinquanta/00), Iva inclusa, uno sconto dell'80% e un incremento dello 0,5% calcolato sul prezzo lordo per le spese di gestione.
Nel caso di CLC richiesta per una durata inferiore a un anno, sarà dovuto il pagamento del prezzo dovuto per i mesi di validità richiesti, con un minimo di 4 mesi. Ogni frazione di mese è considerata come mese intero.
Il prezzo della Carta di Libera Circolazione sarà incrementato nel caso di variazione delle tariffe per il trasporto delle persone di media e lunga percorrenza per l'anno considerato. L'incremento di prezzo non sarà comunque applicato alla CLC nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata in data antecedente alla variazione stessa.
Nel caso di furto o smarrimento della CLC sarà rilasciato gratuitamente, dietro consegna di copia della denuncia effettuata all'autorità di polizia, un duplicato con la medesima validità della precedente tessera.
Nessun ulteriore corrispettivo sarà dovuto nel caso di richiesta di sostituzione di una CLC con un'altra, avente la medesima validità, a seguito di cessazione dall'incarico che ne ha giustificato il rilascio al titolare.
Tuttavia, qualora entro 30 giorni dalla richiesta di sostituzione la Carta sostituita non fosse restituita e non fosse presentata copia della denuncia di furto o smarrimento effettuata all'autorità di polizia o, in alternativa, per il caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata a cura dell'intestatario della carta smarrita, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, sarà richiesto il pagamento, mediante emissione fattura, per il periodo decorrente dalla data di emissione della nuova carta rilasciata in sostituzione.
Nel caso di restituzione di CLC anticipata rispetto alla data di scadenza della stessa, nessun rimborso sarà dovuto da parte di Trenitalia.

Art.4

(Termini e Modalità di pagamento)

Il Consiglio di Stato provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura utilizzando il c/c bancario indicato da Trenitalia anche ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i..

La fattura in questione sarà inviata da Trenitalia in forma elettronica mediante il Codice Univoco di Ufficio G105F5, come previsto dal DM55/2013 (Legge.244 del 24.12.2007, Dl 2474/2014 n.66) relativi alla *"trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche"*.

In caso di ritardato pagamento delle somme previste dal presente articolo, decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. N° 231 del 09.10.2002; dovranno essere, altresì, rimborsate le spese amministrative forfetariamente fissate in € 7,75 (sette/75) per ciascuna fattura insoluta.

Art.5

(Rinvio alla normativa vigente)

Per tutto ciò che non sia stato disciplinato con il presente atto e in particolare per le eventuali irregolarità nell'uso della CLC, si rinvia alla normativa prevista dalle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia e da altre disposizioni vigenti in materia di trasporto ferroviario delle persone.

Art.6

(Durata)

La presente convenzione rimarrà in vigore dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017.

Art.7

(Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con semplice comunicazione scritta da inviare almeno 30 giorni prima della data di recesso senza diritto ad alcun rimborso per il periodo di mancato utilizzo della Carta; la stessa dovrà essere restituita a Trenitalia – Divisione Passeggeri Long Haul – Commerciale Mercato – Pricing e Condizioni Commerciali.

Art. 8

(Clausola di riservatezza)

Le parti si impegnano a osservare la piena e totale riservatezza delle informazioni, delle notizie e dei dati di qualsiasi natura, appresi in occasione della stipulazione del presente atto.

Tale obbligo dovrà essere adempiuto anche successivamente alla scadenza della convenzione.

Art.9

(Codice Etico)

Le parti si impegnano a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

Detto Codice, seppur non allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il Consiglio di Stato dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", le parti avranno diritto di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10

(Tutela dei dati personali)

Il Consiglio di Stato prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da Trenitalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), in merito al trattamento dei dati personali che lo riguardano, raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente convenzione e nel corso della gestione della stessa.
I dati personali riguardanti il Consiglio di Stato e suoi dipendenti saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di Trenitalia, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'esecuzione della presente convenzione in relazione alla quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione della medesima;
b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
d) esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
e) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti del Consiglio di Stato.
Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente convenzione e nel corso della gestione della stessa ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di Trenitalia degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, Trenitalia si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione alla presente convenzione.
I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

i. dipendenti di Trenitalia che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
ii. società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati o concedere l'accesso a essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Trenitalia;
iii. società di informatica della cui collaborazione Trenitalia si avvale;
iv. società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile e amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a Trenitalia altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività a essi affidate da Trenitalia medesima;
v. istituti bancari incaricati dei pagamenti;
vi. organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
vii. imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con Trenitalia atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento il Consiglio di Stato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Art. 11
(Trasparenza)

Con riferimento alla sottoscrizione del presente atto, il Consiglio di Stato, espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la sua conclusione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della convenzione;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero il Consiglio di Stato non rispettasse gli impegni assunti per tutta la durata della convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Consiglio di Stato stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni che derivino a Trenitalia.

Art. 12
(Divieto di cessione della convenzione – Incedibilità dei crediti)

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, della presente convenzione, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

I crediti e i debiti derivati dalla convenzione non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Trenitalia stessa, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di Fercredit s'intendono fin d'ora autorizzati.

Art.13
(Domicilio)

A tutti gli effetti derivanti dal presente atto:

- Trenitalia dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, Cap 00161;
- il Consiglio di Stato dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza Capo di Ferro 13, Cap 00186.

Art.14
(Clausole fiscali)

La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto a IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi della vigente legislazione tributaria e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa.

Art. 15
(Foro Competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

Per il Consiglio di Stato
Dott. Alessandro Falco

FALCO ALESSANDRO
SEGRETARIATO GEN. GIUSTIZIA AMM.VA/80427570587
01.12.2016 17:22:23 CET